

ENTI PROMOTORI



FEDERMANAGER

donne manager
MANAGERITALIA

IN COLLABORAZIONE CON

AIDP
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER
LA DIREZIONE DEL PERSONALE

HUB DEL TERRITORIO[®]
SOSTENIBILITÀ E RIGENERAZIONE DEI TERRITORI

ORDINI PROFESSIONALI



La Composizione negoziata d'impresa: funzionamento, regole e procedure

Sandro Pettinato

Vice Segretario Generale di Unioncamere

Il quadro legislativo della composizione negoziata



- ✓ **Il d. lgs. 17 giugno 2022, n. 83**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 luglio 2022, ha apportato **significative modifiche al Codice della Crisi e dell'Insolvenza (entrato in vigore lo scorso 15 luglio)**, in attuazione della **Direttiva Insolvency (Direttiva 2019/1023/UE)**
- ✓ Novità più significativa è **l'abrogazione del Titolo II** del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (per brevità, CCII), **dedicato alle procedure di allerta e di composizione assistita (OCRI)**, e la sua sostituzione con le **disposizioni in materia di composizione negoziata della crisi d'impresa**
- ✓ **Il Decreto legge 24 agosto 2021, n° 118 «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale»**, pubblicato sulla G.U. n.202 del 24 agosto 2021 convertito con modificazioni nella **Legge 21 ottobre 2021, n.147**, pubblicata sulla G.U. n.254 del 23 ottobre 2021 ha introdotto la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio si è realizzato il **15 novembre 2021**.
- ✓ La nuova procedura ha un **carattere esclusivamente volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario



Gli adeguati assetti amministrativi

Art. 3, comma 3, Titolo II, CCII


L'art. 3 del CCII introduce obbligatoriamente per l'imprenditore collettivo ***l'adozione di misure idonee volte a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere le iniziative necessarie per farvi fronte***, nonché ***l'istituzione di assetti organizzati, amministrativi e contabili***, adeguati secondo i criteri dell'art. 2086 c.c.

A tal fine (comma 3) le misure e gli assetti devono consentire:

- ✓ La rilevazione di eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- ✓ La verifica della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di crisi;
- ✓ L'estrazione delle informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.



La composizione negoziata e gli altri strumenti per risolvere la crisi





Art. 2086. *Gestione dell'impresa*

L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.



Gli adeguati assetti amministrativi

Art. 3, comma 4, Titolo II, CCII

Il comma 4 stabilisce che costituiscono segnali per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi:

- ✓ l'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni** pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- ✓ l'esistenza di **debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni** di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- ✓ l'esistenza di **esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti** in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- ✓ l'esistenza di **una o più delle esposizioni debitorie** previste dall'articolo 25-novies, comma 1.



Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della Giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del d. l. 118/202, convertito dalla l. 147/2021, sono entrati in vigore il 25 agosto 2021 per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti fossero realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata

I contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti sono stati successivamente definiti nel dettaglio con il decreto dirigenziale che il Ministero della Giustizia ha adottato lo scorso 28 settembre 2021

Gli elenchi degli esperti sono stati costituiti presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, ma la domanda viene presentata agli ordini dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro che ne curano la modalità di formazione, la tenuta e l'aggiornamento (i manager con esperienza nel settore della ristrutturazione presentano domanda direttamente alla Cciaa).



Gli elenchi regionali degli esperti

Art. 13, comma 3 e 4, Titolo II, CCII

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti ed esperti contabili ed Avvocati** iscritti all'albo da **almeno 5 anni con «esperienze» nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa (linee di indirizzo Min. Giustizia 30/12/21)**
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni **che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi**
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con **esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo**

L'iscrizione è subordinata alla formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia (Art. 13, comma 4).



Gli elenchi regionali degli esperti

Linee di indirizzo Min Giustizia 30 dicembre 2021

- ✓ Commissario giudiziale o straordinario di grandi imprese
- ✓ Attestatore ex art. 67, 161, 182 bis, 186 bis L.F
- ✓ Gestore crisi impresa agricola L. 3/2012
- ✓ Advisor piani di risanamento attestati o ristrutturazioni debiti, conv. e/o accordi moratoria,
- ✓ Piani o proposte concordati prev. o fall. in continuità,
- ✓ Advisor problematiche fiscali e giuslavoristiche ristrutturazione debito imprese in crisi

NON SONO CONTEMPLATE LE ESPERIENZE DI CURATORE FALLIMENTARE

(ed il curatore in esercizio provvisorio?)

Gli elenchi degli esperti devono essere **pubblicati sul Sito internet di ciascuna CCIAA** (art. 13, comma 9, CCII).

Anche nel caso delle imprese **sottosoglia**, gli incarichi vanno pubblicati (art. 25-quater, comma 9, CCII).



Il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento

Sezione I, decreto ministeriale 28 settembre 2021

Il test è volto a consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento** attraverso il **rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi** che possono essere posti annualmente al suo servizio.

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, ci si limita ad **esaminare l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale**, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.



La presentazione dell'istanza

Art. 17, Titolo II, CCII

Istanza di accesso alla composizione negoziata:

- ✓ **presentata dall'imprenditore** al Segretario Generale della CCIAA territoriale di competenza (criterio della sede legale) secondo il Modello 2 allegato al decreto dirigenziale
- ✓ **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** con accesso consentito dal sito di ciascuna CCIAA all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it
- ✓ **allegando specifica documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, ricorsi per fallimento, certificato debiti tributari, situazione debitoria, certificato debiti e premi INPS/INAIL, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 17, del CCII

Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore può verificare, attraverso un test facoltativo sulla sezione pubblica della piattaforma, il grado di perseguibilità del risanamento aziendale.



Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 17, comma 3, Titolo II, CCII

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- ✓ **i bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure (per chi non è tenuto al deposito dei bilanci), **le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta**,
- ✓ una **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (max 60 gg.)**;
- ✓ un **progetto di risanamento**, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo;
- ✓ una **relazione sull'attività esercitata (con piano finanziario a 6 mesi) e le iniziative industriali che intende adottare** (eccetto imprese sottosoglia);
- ✓ **l'elenco creditori** (con crediti scaduti e a scadere ed i diritti reali e pers. garanzia);
- ✓ una **dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza**;

Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 17, comma 3, Titolo II, CCII



- ✓ **il certificato unico dei debiti tributari (art. 364, co 1, del d. lgs. 14/2019);**
- ✓ **la situazione debitoria complessiva (Agenzia delle Entrate-Riscossione);**
- ✓ **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi (art 363, co 1 del dec. lgs 14/2019) e non il DURC (non più previsto nelle recenti modifiche);**
- ✓ **un estratto delle informazioni Centrale dei rischi (Banca d'Italia) max 3 mesi**

E' all'esame del Parlamento la possibilità di produrre una sorta di «autocertificazione» in attesa della produzione effettiva dei documenti richiamati



La presentazione dell'istanza

Art. 13, Titolo II, CCII

Il Segretario Generale della CCIAA comunica l'istanza entro 2 gg lav. alla Commissione (ex art 13, co.7) : integra con volume d'affari, dipendenti e settore dell'impresa.

Entro 5 gg lav., la Commissione nomina l'esperto (no sottosoglia ex art. 25-quater)

- ✓ tra gli iscritti nell'elenco ex art. 13 co. 3 (valutando l'esperienza l'attività prestata come esperto)
- ✓ garantendo rotazione e trasparenza
- ✓ assegnando max 2 incarichi contemporaneamente;
- ✓ anche al di fuori dell'ambito regionale;
- ✓ chiedendo - prima o alla nomina - un parere non vincolante all'associazione di categoria locale.

L'esperto che rinuncia informa la Commissione che lo sostituisce entro 5 giorni.



La piattaforma telematica nazionale

RICEZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DEL S.G.

Al ricevimento dell'istanza, il Segretario Generale della Cciaa provinciale accede alla piattaforma e verifica l'allegazione corretta ed i contenuti di tutti i documenti obbligatori.

Se ci sono anomalie (contenuto dei documenti ecc.) il Segretario Generale si mette in contatto (extra piattaforma) con il Rappresentante dell'Impresa per chiedere di integrare la documentazione (anche nello stato di "domanda inviata", viene consentita l'integrazione di ulteriori documenti, fino alla sua "chiusura").

Il termine per effettuare l'integrazione è di **30 giorni**. Se l'imprenditore non vi provvede, l'istanza non è esaminata e può essere ripresentata.

Solo adesso il Segretario Generale procede con l'invio dell'istanza ai Membri della Commissione regionale

Se l'istanza è presentata da Impresa «sottosoglia» si procederà direttamente alla nomina dell'esperto



La piattaforma telematica nazionale

NOMINA DELL'ESPERTO ED ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

Prima dell'accettazione dell'incarico, l'esperto deve prendere visione di tutta la documentazione inserita in istanza. Tale documentazione **non potrà essere scaricata sul pc personale dell'esperto.**

In caso di mancata accettazione da parte dell'esperto, l'esperto dovrà accedere alla piattaforma ed indicare il diniego a procedere

Tale diniego verrà notificato alla Commissione e al Segretario Generale, i quali dovranno individuare un nuovo nominativo da associare all'istanza.

La nomina dell'esperto da parte della Commissione, o del Segretario Generale (sotto soglia), potrà attingere anche ad elenchi di altre regioni.



La piattaforma telematica nazionale

A SEGUITO ACCETTAZIONE INCARICO

L'esperto che ha accettato l'incarico (di seguito esperto incaricato) avrà ora l'accesso allo scarico in locale di tutta la documentazione presente in istanza, oltre alla possibilità di invitare soggetti.

I soggetti invitati dall'esperto potranno essere resi pubblici, ovvero visibili a tutti gli aventi diritto ad accedere all'istanza, oppure l'esperto potrà creare delle stanze di condivisione riservate (cassetti) nelle quali invitare i soggetti che ritiene utile possano contribuire alla negoziazione.

SOLO IN QUESTO CASO SI POTRA' PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE. SENZA L'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NON E' POSSIBILE



La piattaforma telematica nazionale

La legge n. 233/2021 ha previsto l'**interoperabilità** (sulla Piattaforma Digitale Nazionale) fra l'infrastruttura telematica e **le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'Inail e dell'Agente della riscossione**, nonché l'accesso alla Centrale rischi di Banca d'Italia, così che le informazioni di queste Amministrazioni siano a disposizione dell'esperto, a condizione che l'imprenditore vi acconsenta.

La stessa legge ha previsto la possibilità per i **creditori di accedere alla piattaforma telematica** e di inserire al suo interno le **informazioni sulla propria posizione creditoria** e i dati eventualmente richiesti dall'esperto (previsione contenuta all'art. 15, CCII).

Inoltre, l'art. 30-quinquies della stessa legge n. 233/2021 ha previsto l'istituzione di un programma informatico per:

- verificare la sostenibilità del debito;
- elaborare piani di rateizzazione, nel caso in cui l'indebitamento dell'imprenditore non superi i 30.000 €.



La nomina dell'esperto: la Commissione

Art. 13, comma 6, Titolo II, CCII

La nomina dell'esperto (se l'impresa non è sottosoglia) è effettuata da una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni** e costituita presso le CCIAA capoluogo di regione (e prov. Tn e Bz)

E' composta da tre membri (più tre supplenti):

- a) **1 magistrato** (più 1 supplente) **designato dal presidente del Tribunale delle imprese** del capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano)
- b) **1 membro** (più 1 supplente) **designato dal Presidente della CCIAA** dove è costituita la commissione
- c) **1 membro** (più 1 supplente) **designato dal Prefetto** capoluogo regione (o prov. Tn o Bz)



L'esperto indipendente: ruolo e nomina

Art. 17, comma 7, Titolo II, CCII

L'incarico dell'esperto è **concluso** se:

- ✓ **A 180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi** (l'opzione possibile è il concordato semplificato ex art. 25-sexies e 25-septies, CCII)

L'incarico dell'esperto **può proseguire** se:

- ✓ **è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale** (ex art. 19 e 22)
- ✓ **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente.**

Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale** che comunica all'imprenditore o in caso di concessione di misure protettive e cautelari al giudice, che ne dichiara cessati gli effetti



Misure protettive

Art. 18, Titolo II, CCII

L'imprenditore può **«chiedere»** le misure protettive del patrimonio e la stessa istanza potrà essere poi pubblicata nel Registro delle imprese (possono essere limitate a specifiche iniziative dei creditori o a specifici creditori o categorie di creditori)

Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:

- ✓ acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore;
- ✓ Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- ✓ rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori.



Misure protettive

Art. 18, Titolo II, CCII

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una **dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari** disposte nei suoi confronti e un aggiornamento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Dalla pubblicazione dell'istanza e fino a conclusione delle trattative/archiviazione non può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza.

Misure protettive e cautelari: procedimenti relativi

Art. 19, Titolo II, CCII



L'imprenditore, con **ricorso** presentato **al Tribunale** competente entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, **chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, i provvedimenti cautelari** necessari per la conduzione delle trattative.

Entro 30 gg dalla pubblicazione dell'istanza, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del **numero di ruolo generale** del procedimento

L'omesso/ritardato deposito del ricorso causa l'inefficacia delle misure protettive; decorsi inutilmente 30 gg, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal Registro imprese.

Il Tribunale:

- **entro 10 gg dal deposito del ricorso, fissa l'udienza** (sente le parti e nomina, se ritiene, un **ausiliario**)

- **stabilisce la durata** (min 30 e max 120 gg) delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari (possibile **proroga delle misure per max 240 gg** se funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative).

Difformità rispetto alla durata del procedimento (180+180gg)

Sospensione degli obblighi e cause di scioglimento

Art. 20, Titolo II, CCII



Solo quando l'esperto viene nominato, o con successiva dichiarazione ne viene fatta richiesta, l'imprenditore può derogare agli articoli 2446, 2447 e 2482 del C.C.

A questi non si applica la norma di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale (ex artt. 2484 e 2545 e ss. del C.C)

Capitale diminuito di oltre 1/3 in conseguenza di perdite (gli amministratori o il consiglio di gestione o in caso di loro inerzia il collegio sindacale), devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti

Perdita di oltre 1/3 del capitale e riduzione al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 C.C.



La conclusione delle trattative

Art. 23, Titolo II, CCII

Quando è individuata una soluzione per il superamento della crisi, le parti possono concludere (comma 1 art. 23):

- ✓ un contratto, con uno o più creditori (misure premiali se c'è continuità oltre 2 anni)
- ✓ una convenzione di moratoria (art. 62, CCII)
- ✓ un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (con gli effetti del piano attestato di risanamento) senza necessità dell'attestazione prevista dall'art. 166., co. 3 lettera d), CCII.

Le possibilità per l'imprenditore all'esito delle trattative (comma 2 art. 23):

- ✓ omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57, 60 e 61, CCII)
- ✓ piano attestato di risanamento (art. 56, CCII)
- ✓ domanda di concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (artt. 25-sexies e 25-septies, CCII)
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi



Misure premiali

Art. 25-bis, Titolo II, CCII

La composizione negoziata prevede **incentivi e agevolazioni**:

- ✓ Riduzione alla misura legale degli **interessi** sui debiti tributari dell'imprenditore (dall'accettazione dell'esperto fino alla chiusura di un contratto o alla convenzione di moratoria);
- ✓ Riduzione alla misura minima delle **sanzioni** tributarie
- ✓ Riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza
- ✓ Se si chiude un contratto con uno o più creditori, o se si arriva ad un accordo (ex art. 67) l'Agenzia delle Entrate può concedere un **piano di rateazione fino a max 72 rate mensili** (somme dovute e non versate imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo)

In caso di successiva dichiarazione di **fallimento o accertamento di stato di insolvenza**, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza riduzioni



SONO IN DISCUSSIONE IMPORTANTI MODIFICHE AL TESTO: RATEIZZAZIONE 120 MESI, ACCORDO DEBITORE - CPQ, COMPENSAZ. IVA



Il compenso dell'esperto

Art. 25-ter, Titolo II, CCII

Calcolato su Attivo dell'impresa debitrice (media ultimi 3 bilanci o dich. redditi) tramite range di percentuali

Il compenso complessivo = min 4.000 > X < max 400.000€

- ✓ +100% se concluso contratto, convenzione, accordo o piano risanamento
- ✓ +10% (ulteriore) se accordo ex art. 23, co.1 lett. c)
- ✓ +25% se i creditori sono > 21 e < 50
- ✓ +35% se i creditori > 50
- ✓ -40% se creditori < 5
- ✓ +10% se c'è vendita complesso aziendale o se viene individuato un acquirente
- ✓ +100€ per ogni ora di presenza alla consultazione sindacale
- ✓ **Max € 500 = se l'imprenditore non compare o c'è archiviazione dopo il 1° incontro**
- ✓ Per gruppi di impresa il compenso è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante.



Il compenso dell'esperto

Art. 25-ter, Titolo II, CCII

ATTIVO DELL'IMPRESA

FINO AD € 100.000

100.000€ – 500.000€

500.000€ – 1.000.000€

1 MIL€ - 2,5 MIL€

2,5 MIL€ - 50 MIL€

50 MIL€ - 400 MIL€

400 MIL – 1,3 MLDE

OLTRE 1,3 MLD

ALIQUOTA

4 - 6%

1 - 1,5%

0,5 - 0,8%

0,25-0,43%

0,05 – 0,1%

0,010 – 0,025%

0,002 – 0.008%

0,005 – 0,002



Le imprese minori «sottosoglia»

Art. 25-quater, Titolo II, CCII

L'impresa «sottosoglia» presenta istanza (attraverso la Piattaforma telematica nazionale) al **Seg. Gen. della CCIAA**, in cui ha sede legale l'impresa.

Il Segretario generale della Camera stessa:

- nomina l'esperto (non più la Commissione Regionale)
- provvede alla determinazione del compenso dell'esperto (non al pagamento)

Limite dimensionale delle imprese «sotto soglia» da possedere **congiuntamente** :

- ✓ **Attivo patrimoniale < 300.000€**
- ✓ **Ricavi lordi < 200.000€**
- ✓ **Debiti: < 500.000€**

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Art. 25-sexies, Titolo II, CCII



L'esperto nella relazione finale dichiara che **le trattative non hanno avuto esito positivo** e che **le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2, CCII non sono praticabili**.

Nei 60 gg succ l'imprenditore può presentare **proposta di concordato per cessione dei beni**, unitamente a:

- **piano di liquidazione;**
- **documenti ex art. 39, del CCII e cioè:**
 - i. **scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi o anni precedenti (ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale), le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi**
 - ii. **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;**
 - iii. **stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;**
 - iv. **elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;**
 - v. **valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili**

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Art. 25-sexies, Titolo II, CCII



NON SONO QUI NECESSARI: IL VOTO FAVOREVOLE DEI CREDITORI (LA SODDISFAZIONE INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E LA FISSAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DI SODDISFAZIONE – 20% - DEL CETO CHIROGRAFARIO)

L'omologazione avviene con ricorso nel **Tribunale dove** l'impresa ha la sede principale.

Viene comunicato al PM e pubblicato dal cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.



Ruolo dell'organo di controllo societario

Art. 25-octies, Titolo II, CCII

Non esiste più il precedente «obbligo» di segnalazione all'OCRI ma un **«invito» all'imprenditore ad attivarsi volontariamente ed autonomamente** (non sono più previste quindi le segnalazioni interne o esterne)

L'organo di controllo segnala, per scritto, all'organo amministrativo, l'esistenza dei presupposti per la presentazione della composizione negoziata.

Viene fissato un termine congruo, max 30 gg, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire sulle iniziative intraprese** (validità art. 2403 su sui doveri di vigilanza)

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate **ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità ex art. 2407 del c.c.**



Le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati

Art. 25 novies Titolo II CCII


L. n. 233/2001 art. 30-sexies: segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia Entrate e Agenzia Entrate-Riscossione e di recente anche Inail) all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo, con l'invito a richiedere la composizione negoziata.


Le soglie minime necessarie per far scattare l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati sono piuttosto basse: è possibile quindi che tale previsione faccia da «**booster**» al numero di istanze di composizione negoziata che potrebbero essere presentate da parte degli imprenditori nei prossimi mesi.



Le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati

Art. 25 novies Titolo II CCII

Creditore pubblico qualificato	Soglia per la segnalazione
	<p>Ritardo di oltre 90 giorni versamento contributi previdenziali superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 30% di quelli dell'anno precedente e all'importo di 15.000 € (imprese con lavoratori subordinati e parasub.); b) 5.000 € (per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati).
	<p>Debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato, superiore all'importo di 5.000€.</p>



Le segnalazioni da parte dei creditori pubblici qualificati

Creditore pubblico qualificato	Soglia per la segnalazione
	<p>Debito da IVA scaduto e non versato superiore a 20.000€ (dati liquidazioni periodiche trimestrali). Se l'importo è non inferiore al 10% del volume di affari, il valore soglia scende a 5.000€.</p>
	<p>Crediti affidati, auto-dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> 100.000 € (imp. individuali); 200.000€ (soc. di persone); 500.000 € (altre società).



Il piano di rateizzazione

Art. 25 undecies Titolo II CCII

Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 € e, dopo l'elaborazione del test di valutazione, il debito risulta sostenibile, il programma elabora un **piano di rateizzazione**.

L'imprenditore **comunica la rateizzazione ai creditori interessati** avvertendoli che, **se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di 30 giorni** dalla ricezione della comunicazione, **il piano si intenderà approvato** e verrà eseguito secondo le modalità ed i tempi nello stesso indicati.

Sono salve le disposizioni per i crediti di lavoro e crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.



I vantaggi della composizione negoziata

• Composizione negoziata	Concordato preventivo (con riserva)
<ul style="list-style-type: none"> • Totalmente volontario; • Carattere stragiudiziale; • Di durata mediamente rapida (max 1 anno); • Facilmente applicabile tramite piattaforma; • Continuità aziendale assoluta; • Trattative riservate tra debitore e creditore • Non è più costoso di altre procedure • Agevola le trattative con misure protettive • Promuove misure premiali (stralcio?) 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentare informative periodiche; • Fortemente compromessi gli effetti reputazionali dell'impresa verso i fornitori; • Divieto compiere pagamenti pregressi di crediti; • Limiti alla continuità aziendale; • Tempi molto più lunghi • % di recupero mediamente molto basse



GRAZIE
PER L'ATTENZIONE